

CONVENZIONE

tra

GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA

Via Luciano Savio, 22

33170 Pordenone (PN)

Codice Fiscale 91007130932 - Partita IVA 01376900930

Telefono: 0434/504711

Indirizzo mail: gea.pn@gea-pn.it

e

AZIENDA: _____

Sede legale nel comune di: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ Cellulare: _____

Indirizzo mail: _____

Sede operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di: _____

Indirizzo: _____

Rappresentata da: _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

SDI _____

PREMESSO

- ✓ che il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 c.m.i. disciplina la gestione dei rifiuti stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
- ✓ che nel territorio dell'ex Provincia di Pordenone esiste una multiforme realtà costituita da numerose aziende agricole ed artigiane terziste, nella maggior parte dei casi di piccole dimensioni che producono rifiuti agricoli, anche pericolosi, per i quali esiste un'oggettiva difficoltà nel provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, la quale, di converso, prevede agevolazioni e semplificazioni amministrative per le aziende i cui rifiuti vengono conferiti/avviati al servizio pubblico;
- ✓ che i rifiuti speciali, provenienti da attività agricole, nel rispetto della convenzione facente parte integrante del suddetto documento e della normativa vigente, possono essere temporaneamente depositati presso le sedi di produzione;
- ✓ che i rifiuti provenienti da attività agricole, in quanto rifiuti speciali (anche pericolosi), vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica (art. 184, comma 3, lettera a, D.Lgs. n. 152/2006 c.m.i.) e che i medesimi rifiuti possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa sottoscrizione di apposita convenzione (art. 188 D.lgs. n. 152/2006 c.m.i.);

- ✓ che la normativa sui rifiuti (art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 c.m.i.) prevede modalità semplificate per i produttori di rifiuti agricoli nell'ipotesi di convenzionamento tra con il Gestore del servizio pubblico o di raccolta dei rifiuti urbani;
- ✓ che il servizio in argomento (gestione dei rifiuti agricoli) avrà durata fino al **31 dicembre 2024** e sarà regolato da una convenzione specifica oltre che da una proposta economica che GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA sottoporrà a tutte le aziende interessate, il cui elenco sarà messo a disposizione del comune di riferimento:

- 1) l'Utente, avvalendosi dei servizi di cui alla presente convenzione, è esonerato dall'obbligo del MUD limitatamente ai rifiuti rientranti nella presente convenzione e conferiti al Gestore del Servizio;
- 2) resta comunque l'obbligo dell'Utente alla tenuta di un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o detenuti;
- 3) qualora la produzione annua di rifiuti non ecceda le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, la compilazione del registro può avvenire anche per tramite delle associazioni di categoria o loro società di servizi, mantenendo presso la propria sede copia dei dati trasmessi;
- 4) il Gestore del Servizio, come previsto dall'art. 189 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvederà a presentare il MUD per i rifiuti conferitigli dall'Utente a seguito della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è il conferimento, da parte dell'Azienda a GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA, gestore dei servizi di raccolta rifiuti urbani e assimilati nei comuni associati, dei rifiuti provenienti dalla propria attività agricola o agro-industriale per il loro smaltimento.

I rifiuti oggetto della presente convenzione vengono così classificati:

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

DESCRIZIONE	CODIFICA E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
-Nylon per ricopertura serre e pacciamatura, Reti per filari e/o antigrandine deteriorate, Tubi irrigazione, manichette, Spaghi in materiale plastico/nylon, Retine/film plastici per rotoballe	-020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
-Cassette non più riutilizzabili, Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, mangimi, ammendamenti, detersivi) conferiti privi di residui di rifiuti organici o inorganici	-150106 Imballaggi in materiali misti (carta, plastica, metallo, legno etc.)
-Rifiuti ferrosi	-020110 rifiuti metallici -170407 metalli misti -170405 rifiuti di ferro e acciaio

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

DESCRIZIONE	CODIFICA E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
-Contenitori di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche non sottoposti a lavaggio	-150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Art. 2) Modalità di conferimento

L'azienda agricola si impegna a conferire i propri rifiuti secondo le modalità di cui alla presente convenzione:

- Servizio di raccolta a domicilio, per i rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi: il ritiro avverrà su prenotazione da effettuarsi entro il 15 ottobre; il ritiro sarà programmato in una data compresa tra il 1 novembre e il 15 dicembre dello stesso anno.

Inoltre:

È cura dell'Utente:

- 1) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06, Art. 183 in relazione al deposito temporaneo dei rifiuti;
- 2) stoccare in un luogo coperto i rifiuti in gruppi ordinati e separati in una zona delimitata e accessibile al transito degli automezzi di raccolta;
- 3) inserire tutti i rifiuti nei sacchi big bags appositamente distribuiti o comunque già in dotazione del produttore;
- 4) utilizzare big bags aventi le seguenti caratteristiche: big bag a pannelli laminato, misure cm. 90 x 90 x 120, valvola di carico 50 x 50, fondo chiuso, portata kg. 1000, 13H3/Y, liner;
- 5) suddividere i rifiuti per tipologia e, su ogni big bag, applicare il codice CER riferito al rifiuto che si intende conferire unitamente alla denominazione del produttore; nel caso in cui, a destino, si riscontri che i rifiuti non siano stati correttamente separati verrà addebitato, per lo smaltimento, l'importo corrispondente agli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

È vietata, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06, la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il Gestore del Servizio non potrà in nessun caso procedere alla raccolta di rifiuti non adeguatamente confezionati.

Si specifica inoltre che all'atto del ritiro, l'incaricato del servizio provvederà a predisporre la scheda descrittiva (allegato 2) oltre al formulario di trasporto, che dovranno essere debitamente sottoscritti dall'Utente, il quale si assume la piena responsabilità; la prima copia del formulario sarà lasciata all'Utente stesso e la quarta copia sarà successivamente restituita al produttore.

Si precisa che l'Utente è responsabile dei danni diretti e/o indiretti che potrebbero derivare a persone o cose a causa del conferimento di rifiuti diversi da quelli descritti e/o dichiarati.

Art. 3) Verifiche

Qualora, a seguito di verifiche a campione che saranno effettuate al momento del conferimento, tra i rifiuti dichiarati non pericolosi venissero riscontrati dei rifiuti pericolosi, il Gestore del Servizio, eseguendo il servizio, si riserverà ugualmente la facoltà di applicare le condizioni economiche relative al rifiuto pericoloso.

Art. 4) Oneri e obblighi amministrativi in capo all'azienda agricola

L'impresa agricola è tenuta a:

- conservare copia della presente convenzione per 5 anni;
- conservare copia della documentazione rilasciata per l'esecuzione del servizio;
- rispettare la scadenza fissata a 30 giorni data fattura fine mese del pagamento con bonifico bancario.

Art. 5) Informativa sulla privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati relativi alle Aziende convenzionate saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

Art. 6) Corrispettivi per il servizio

Le condizioni economiche saranno indicate nell'annuale listino prezzi.

Il Gestore del Servizio ha facoltà di sospendere l'efficacia della presente convenzione nel caso in cui l'utente non ottemperi al pagamento dei servizi entro la scadenza indicata.

Art. 7) Durata della Convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA e le singole Aziende agricole, per l'anno di sottoscrizione e, salvo disdetta da una delle parti o sopravvenute modifiche normative in materia, si intende tacitamente rinnovata.

Data: _____

(Azienda agricola)

(Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A)